SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(Nn. 433, 1005, 1140 e 1376-A)

RELAZIONE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE MAZZA)

Comunicata alla Presidenza il 1° ottobre 1982

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Nuove norme in materia di cittadinanza (n. 433)

d'iniziativa dei senatori JERVOLINO RUSSO, CODAZZI, BOMPIANI, NEPI, SICA, DI LEMBO, LAVEZZARI e ROSSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 NOVEMBRE 1979

Modifiche alla legge 13 giugno 1912, n. 555, concernente attribuzione della cittadinanza italiana (n. 1005)

d'iniziativa dei senatori BONIVER, NOCI, BARSACCHI, SCEVAROLLI e JANNELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 LUGLIO 1980

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

Nuove norme sulla cittadinanza (n. 1140)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro dell'Interno

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 OTTOBRE 1980

Modifica della legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza, e di disposizioni preliminari al codice civile (n. 1376)

d'iniziativa dei senatori TEDESCO TATÒ, MORANDI, BERTI, CONTERNO DEGLI ABBATI, GHERBEZ, LUCCHI, ROSSANDA, RUHL BONAZZOLA, TALASSI GIORGI, BENEDETTI, CALAMANDREI, MAFFIOLETTI E FLAMIGNI,

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MARZO 1981

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto la cittadinanza, il più importante stato giuridico subiettivo, è regolata nel nostro Paese dalla legge 13 giugno 1912, n. 555, e da altre disposizioni successive. Queste norme si ispiravano ad alcuni princìpi fondamentali, che succintamente possono così elencarsi:

1) assicurare unicità di cittadinanza allo stesso nucleo familiare, dando prevalenza a quella del padre e, in sua mancanza, a quella della madre;

2) evitare casi di doppia cittadinanza e di apolidia;

3) dare la prevalenza al principio di acquisizione della cittadinanza *iure sanguinis*, rispetto a quello *iure soli*, in conformità alla tradizione giuridica italiana ed europea.

Mentre il secondo ed il terzo punto, sopra evidenziati, vanno considerati tuttora validi, il primo, invece, vale a dire la prevalenza della posizione del padre ai fini della unicità di cittadinanza del nucleo familiare, viene a trovarsi in contrasto con le nuove norme sul diritto di famiglia, che hanno affermato il principio della parità giuridica dei coniugi.

Si rende quindi indispensabile aggiornare le vecchie norme per adeguarle alla mutata situazione.

A tal fine sono stati presentati quattro disegni di legge:

il n. 433, dei senatori Jervolino Russo ed altri (8 novembre 1979);

il n. 1005, dei senatori Boniver ed altri (10 luglio 1980);

il n. 1140, del Ministro degli affari esteri di concerto col Ministro di grazia e giustiza, col Ministro dell'interno e col Ministro del lavoro (8 ottobre 1980);

il n. 1376, dei senatori Tedesco Tatò ed altri (31 marzo 1981).

La 1ª Commissione, nell'esaminare i vari provvedimenti, ha rilevato che il progetto governativo differisce dagli altri soprattutto su di un punto fondamentale: mentre secondo i progetti sopra citati d'iniziativa parlamentare il matrimonio fa acquisire « automaticamente » la cittadinanza italiana al coniuge straniero, in base alla proposta governavita, invece, il matrimonio non produce alcun effetto « automatico » sulla cittadinanza, che può essere concessa solo col decreto del Presidente della Repubblica (naturalizzazione).

È evidente che, subordinando l'acquisto della cittadinanza al decreto di concessione, si cerca di evitare i « matrimoni fittizi », contratti al solo scopo di ottenere la cittadinanza italiana.

In effetti si sono spesso verificati casi di straniere che, approfittando dell'automatismo previsto solo a favore della donna dall'articolo 10 della legge n. 555 del 1912, hanno sposato, dietro compenso, anziani italiani, specie tra quelli ricoverati negli ospizi, ottenendo in tal modo immediatamente la nostra cittadinanza.

Nei progetti di iniziativa parlamentare è previsto invece l'« automatismo » dell'acquisizione, col proponimento di evitare una illimitata discrezionalità nelle determinazioni dell'Esecutivo.

Su tale punto la Commissione, dopo approfondito dibattito, ha raggiunto un'intesa, orientandosi verso un sistema di « automatismo condizionato ». Il coniuge straniero, cioè, acquista col matrimonio la cittadinanza italiana sempre che questa sia la sua volontà e non sussista alcuno dei particolari motivi ostativi espressamente previsti dalla legge.

Una volta definito l'orientamento della Commissione su questo punto, è stata riconosciuta l'esigenza di una tempestiva definizione della normativa relativa all'acquisizione della cittadinanza per matrimonio.

Infatti la Corte costituzionale è in procinto di pronunciarsi, dichiarando la incostituzionalità delle norme del testo unico del 1912 relative all'acquisizione della cittadinanza italiana per matrimonio solo per la donna straniera e non viceversa, in violazione del principio della parità dei sessi.

L'adeguamento ai nuovi princìpi è pertanto urgente, occorrendo evitare vuoti legislativi, discrasie e pregiudizievoli conseguenze in un settore di particolare delicatezza.

Naturalmente la Commissione si propone di proseguire l'esame delle altre molteplici norme che regolano lo *status civitatis,* sì da poter definire al più presto, in maniera completa ed organica, la complessa materia.

Oltre a questo, è stato ritenuto necessario inserire fra le disposizioni ora sottoposte al vaglio dell'Assemblea, anche quella che si riferisce alla cittadinanza dei figli, allo scopo di limitare al massimo i casi di doppia o plurima cittadinanza, confermando un principio sempre valido, nonostante l'evoluzione del diritto di famiglia dal 1912 ad oggi, in ottemperanza del resto alle direttive che la Comunità europea ha rivolto agli Stati membri.

Vale la pena di ricordare, a questo riguardo, che la Convenzione di Strasburgo (1963), ratificata in Italia con legge 4 ottobre 1966, si fonda sul presupposto, com'è detto nel preambolo, che il « cumulo di cittadinanze è una fonte di difficoltà e che un'azione comune al fine di ridurre, per quanto possibile, tra gli Stati membri, i casi di pluralità di cittadinanze, risponde alle finalità del Consiglio d'Europa ». La direttiva è in vigore per Italia, Francia, Germania, Lussemburgo, Norvegia, Svezia, Regno Unito, Danimarca, Irlanda, Austria.

Naturalmente questo indirizzo va spesso contemperato con altre esigenze normative che portano a limitazioni e deroghe, come quella, già insita nel nostro ordinamento, che riguarda gli italiani emigrati negli Stati del Continente americano, dove prevale il criterio dell'attribuzione dello *status civitatis* sulla base del *ius soli* anzichè del *ius sanguinis.*

Passando ai singoli articoli del testo proposto dalla Commissione, si può dire sinteticamente che:

l'articolo 1 stabilisce i periodi di tempo necessari per l'acquisizione automatica della cittadinanza in caso di matrimonio in Italia o all'estero;

l'articolo 2 indica i motivi che impediscono l'acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio;

gli articoli 3 e 4 stabiliscono la procedura per la dichiarazione di acquisizione o rifiuto della cittadinanza;

l'articolo 5 si riferisce alla cittadinanza dei figli.

La norma di cui al secondo comma del citato articolo 5 si propone, come già detto, di limitare il perpetuarsi ed il moltiplicarsi dei casi di doppia o plurima cittadinanza.

Al riguardo, sembra superfluo insistere sulla complessa ed essenziale funzione che lo *status* di cittadino assolve all'interno e all'esterno dell'ordinamento e sulle innumerevoli situazioni di grave incertezza giuridica che si verificano nei casi di plurima cittadinanza.

Del provvedimento, infine, si dispone l'immediata entrata in vigore (articolo 8).

* * *

Il provvedimento sopra illustrato viene proposto come testo in cui risultano unificati i disegni di legge nn. 433, 1005 e 1376.

Quanto al disegno di legge n. 1140, si devono intendere unificate, nel testo proposto dalla Commissione, le norme di cui all'articolo 1, punto 1), e all'articolo 5. Per le rimanenti disposizioni la Commissione propone lo stralcio: esse dovranno formare un disegno di legge a sè (volto a riformare organicamente la vigente normativa in materia di *status civitatis*), con il seguente titolo: « Nuove disposizioni sulla cittadinanza ».

MAZZA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE (*)

Disposizioni in materia di cittadinanza

Art. 1.

Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando risieda da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili o se sussista separazione legale.

Art. 2.

Precludono l'acquisto della cittadinanza:

1) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro II, capi I, II e III, del codice penale;

2) la condanna, per qualsiasi delitto, a pena superiore ad anni due di reclusione;

3) la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.

La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna.

L'acquisto della cittadinanza è sospeso fino alla sentenza definitiva, se sia stata promossa azione penale per uno dei delitti di cui al n. 1) del primo comma ovvero per imputazione che possa comportare condanna superiore ad anni due di reclusione.

Art. 3.

Ai sensi dell'articolo 1 la cittadinanza si acquista con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del-

(*) *Ad unificazione dei disegni di legge nn. 433, 1005, 1140 (limitatamente alle disposizioni di cui all'articolo 1, punto 1, ed all'articolo 5), e 1736. Delle rimanenti parti del disegno di legge n. 1140, la Commissione propone lo stralcio, ai sensi dell'articolo 101 del Regolamento.*

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

l'interno, a istanza dell'interessato, presentata al sindaco del comune di residenza ovvero alla competente autorità consolare.

L'istanza può essere presentata anche dal coniuge cittadino italiano. In tal caso essa viene comunicata al coniuge straniero od apolide, il quale, entro trenta giorni, può manifestare volontà contraria all'acquisto della cittadinanza. Tale dichiarazione preclude l'emanazione del decreto previsto nel primo comma.

Art. 4.

Con proprio decreto motivato il Ministro dell'interno respinge l'istanza ove sussistano le cause ostative previste nell'articolo 2. Ove si tratti di comprovate ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, il decreto è emanato su conforme parere del Consiglio di Stato. In tal caso istanza può essere riproposta dopo cinque anni dall'emanazione del provvedimento.

L'emanazione del decreto di rigetto dell'istanza è preclusa quando dall'istanza stessa sia decorso un anno.

Art. 5.

È cittadino italiano per nascita il figlio di padre cittadino o di madre cittadina.

Nel caso di doppia cittadinanza, il figlio dovrà optare per una sola cittadinanza entro un anno dal raggiungimento della maggiore età.

Art. 6.

Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

Art. 7.

Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 4 è elevato ad un biennio per il periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE N. 433

D'INIZIATIVA DEI SENATORI
JERVOLINO RUSSO ED ALTRI

Art. 1.

La legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana, alle cui disposizioni si intendono riferiti i rinvii degli articoli che seguono, è modificata a norma della presente legge.

Art. 2.

Il numero 1 del primo comma dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« 1) il figlio di padre cittadino o di madre cittadina; ».

Il numero 2 del primo comma dell'articolo 1 è soppresso.

È altresì soppresso il secondo comma dell'articolo 2.

Art. 3.

All'articolo 3, primo comma, numero 2, le espressioni « 21° anno » e « 22° anno » sono sostituite rispettivamente con le seguenti: « 18° anno » e « 19° anno ».

Art. 4.

All'articolo 4, numero 3, sono soppresse in fine le parole: « od abbia contratto matrimonio con una cittadina italiana ».

Art. 5.

Dopo il primo comma dell'articolo 8 è inserito il seguente:

« Mantiene comunque la cittadinanza italiana chi è coniugato con persona di cittadinanza italiana e, in caso di scioglimento di matrimonio, chi abbia figli minori di cittadinanza italiana ».

Art. 6.

Il primo comma dell'articolo 10 è soppresso.

Il secondo comma dello stesso articolo 10 è sostituito dai seguenti:

« Lo straniero che contrae matrimonio con persona di cittadinanza italiana, ovvero il cui coniuge acquista la cittadinanza italiana, diviene cittadino italiano. Tale cittadinanza viene conservata anche nell'ipotesi di scioglimento, salvo sua rinuncia.

La rinuncia non è ammessa se vi sono figli minori che possiedano la cittadinanza italiana ».

Art. 7.

Il secondo comma dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

« I figli minori perdono la cittadinanza italiana, se abbiano la medesima residenza dei genitori e questi ultimi abbiano entrambi perduto la cittadinanza italiana ».

L'ultimo comma dello stesso articolo 12 è soppresso.

Art. 8.

Coloro che prima dell'entrata in vigore della presente legge, per effetto delle norme della legge 13 giugno 1912, n. 555, qui modificate o abrogate, non abbiano potuto acquistare la cittadinanza italiana, la ottengono con dichiarazione resa all'autorità competente.

DISEGNO DI LEGGE N. 1005

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BONIVER ED ALTRI

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 13 giugno 1912, numero 555, è sostituito dal seguente:

« È cittadino per nascita:

1) il figlio di padre cittadino o madre cittadina;

2) chi è nato in Italia se entrambi i genitori o sono ignoti o non hanno la cittadinanza italiana, nè quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori stranieri secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 13 giugno 1912, n. 555, è abrogato.

Art. 3.

Il numero 2) del primo comma dell'articolo 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, è sostituito dal seguente:

« 2) se compiuto il 18° anno risiede nella Repubblica e dichiara entro il 19° anno di eleggere la cittadinanza italiana; ».

L'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni del presente articolo si applicano anche allo straniero del quale uno dei genitori o degli avi sia stato cittadino per nascita ».

Art. 4.

Il numero 3) dell'articolo 4 della legge 13 giugno 1912, n. 555, è sostituito dal seguente:

« 3) allo straniero che risieda da 2 anni nello Stato ed abbia reso notevoli servizi all'Italia ».

Art. 5.

Dopo il secondo comma dell'articolo 8 della legge 13 giugno 1912, n. 555, è aggiunto il seguente:

« Mantiene tuttavia la cittadinanza italiana chi è coniugato con persona di cittadinanza italiana e, in caso di scioglimento di matrimonio, chi abbia figli minori di cittadinanza italiana ».

Art. 6.

Il primo comma dell'articolo 10 della legge 13 giugno 1912, n. 555, è abrogato.

Il secondo comma dello stesso articolo è sostituito dai seguenti:

« La persona straniera che contrae matrimonio con persona di cittadinanza italiana o il cui coniuge acquista la cittadinanza italiana diventa cittadino italiano e conserva la cittadinanza italiana anche in caso di scioglimento del matrimonio, salvo sua rinuncia.

La rinuncia non è consentita se vi sono figli minori che sono cittadini italiani ».

Art. 7.

Il secondo comma dell'articolo 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, è sostituito dal seguente:

« I figli minori perdono la cittadinanza italiana quando abbiano comune la residenza con i genitori i quali abbiano perduto entrambi la cittadinanza italiana ».

Il terzo comma dello stesso articolo è abrogato.

DISEGNO DI LEGGE N. 1140

D'INIZIATIVA GOVERNATIVA

Art. 1.

È cittadino per nascita:

1) il figlio di padre o di madre cittadina;

2) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.

È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.

Art. 2.

Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio ne determina la cittadinanza secondo le norme della presente legge.

Se il figlio riconosciuto o dichiarato è maggiorenne conserva il proprio stato di cittadinanza, ma può dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai figli la paternità o maternità dei quali non può essere dichiarata, purchè sia stato riconosciuto giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli alimenti.

Art. 3.

Il minore straniero, che abbia conseguito lo stato di figlio legittimo per adozione, acquista la cittadinanza italiana se uno dei genitori è cittadino.

Qualora l'adozione che ha determinato lo stato di figlio legittimo sia revocata durante la minore età dell'adottato, questi conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne, può dichiarare, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, di rinunciarvi, sempre che sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti.

Il minore italiano che acquista per adozione una cittadinanza straniera perde la cittadinanza italiana se entro un anno dal raggiungimento della maggiore età non dichiara di volerla conservare.

Art. 4.

Lo straniero, del quale il padre o la madre o uno degli avi sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica, diviene cittadino:

1) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano o assume un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato o di altro ente pubblico territoriale italiano e dichiara in entrambi i casi di voler acquistare la cittadinanza italiana;

2) se, al raggiungimento della maggiore età, risiede nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli apolidi di cui il padre o la madre o uno degli avi siano stati cittadini italiani per nascita.

Art. 5.

La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno:

1) al coniuge straniero di cittadino italiano che risiede da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica, ovvero dopo due anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili, ancorchè pronunciati all'estero, ovvero separazione legale;

2) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli avi sono stati cittadini per nascita o che è nato nel territorio della

Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede da almeno tre anni;

3) allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per cinque anni alle dipendenze dello Stato o di altro ente pubblico territoriale italiano;

4) all'apolide che risiede da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;

5) allo straniero che è adottato da un cittadino italiano senza che ne consegua l'acquisto dello stato di figlio legittimo e risiede nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione;

6) allo straniero che è affiliato da un cittadino italiano e risiede nel territorio della Repubblica da almeno sette anni successivamente alla affiliazione;

7) allo straniero che risiede da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.

Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro degli affari esteri, la cittadinanza può essere concessa allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all'Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.

Art. 6.

Il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla consegna del decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le altre leggi dello Stato.

Art. 7.

Il cittadino italiano perde la cittadinanza:

1) se, avendo acquistato una cittadinanza straniera, risiede all'estero o vi stabilisce la propria residenza e non dichiari, entro un anno dall'acquisto della nuova cittadinanza o dal raggiungimento della maggiore età. ovvero dallo stabilimento della residenza all'estero, se successivo al verificarsi delle condizioni precedenti, di voler conservare la cittadinanza italiana;

2) se, avendo acquistato una cittadinanza straniera per effetto di matrimonio, dichiara di rinunciare alla cittadinanza italiana.

Il cittadino italiano, nato in uno Stato estero dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita e residente all'estero, perde la cittadinanza italiana se entro un anno dal raggiungimento della maggiore età non dichiari di volerla conservare.

Art. 8.

Il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo accettato un impiego pubblico od una carica pubblica da uno Stato o ente pubblico estero o da un ente internazionale ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero, non ottempera, nel termine fissato, all'intimazione che il Governo italiano può rivolgergli di abbandonare l'impiego, la carica o il servizio militare.

Il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra con uno Stato straniero, abbia accettato o non abbia abbandonato un impiego pubblico od una carica pubblica o abbia prestato servizio militare per tale Stato senza esservi obbligato ovvero abbia acquistato volontariamente la cittadinanza di questo Stato, perde la cittadinanza al momento della cessazione dello stato di guerra.

Art. 9.

Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista:

1) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano;

2) se, avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato o di un altro ente pubblico territoriale italiano, dichiara di volerla riacquistare;

3) se, avendola perduta ai sensi degli articoli 7 e 11, dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un

anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica;

4) se, avendola perduta ai sensi dell'articolo 8, primo comma, dichiara di volerla riacquistare sempre che abbia stabilito la residenza da almeno due anni nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato l'impiego o la carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante l'intimazione di cui all'articolo sopra citato.

Fermo restando quanto disposto dal precedente comma, riacquista la cittadinanza italiana chi, avendola perduta ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 2), dichiara di volerla riacquistare, semprechè abbia perduto la cittadinanza straniera o sia intervenuta, anche all'estero, pronuncia di scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Non è ammesso il riacquisto della cittadinanza a favore di chi l'abbia perduta in applicazione dell'articolo 8, secondo comma, della presente legge.

Nei casi indicati ai numeri 3) e 4) del primo comma e al secondo comma del presente articolo il riacquisto della cittadinanza non ha effetto se viene inibito con decreto del Ministro dell'interno per ragioni gravi e su conforme parere del Consiglio di Stato. Tale inibizione può intervenire entro il termine di un anno dal verificarsi delle condizioni stabilite.

Nei casi previsti dai numeri 3) e 4) del primo comma chi ha perduto la cittadinanza straniera, senza acquistarne altra, può essere esonerato, con decreto del Ministro dell'interno, dall'obbligo di stabilire la residenza nel territorio della Repubblica. In tal caso il riacquisto ha effetto dalla data della domanda dell'interessato.

Art. 10.

I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana divengono cittadini se convivono con esso ovvero non conservano la cittadinanza straniera.

Chi diviene cittadino ai sensi del comma precedente può dichiarare entro un anno dal raggiungimento della maggiore età di rinunciare alla cittadinanza italiana, sempre che sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti.

Art. 11

Il minore, uno dei genitori del quale non sia cittadino italiano, raggiunta la maggiore età, può, entro un anno, rinunziare alla cittadinanza italiana se è in possesso di una cittadinanza straniera.

Se entrambi i genitori perdono la cittadinanza italiana ovvero la perde il solo dei due che ne era in possesso, il figlio minore, che risiede all'estero ed è in possesso di una cittadinanza straniera, perde la cittadinanza italiana se entro un anno dal raggiungimento della maggiore età non dichiari di volerla conservare.

Art. 12.

Le dichiarazioni per l'acquisto, la conservazione, il riacquisto e la rinunzia alla cittadinanza e la prestazione del giuramento previste dalla presente legge sono rese all'ufficiale dello stato civile del comune dove il dichiarante risiede o intende stabilire la propria residenza, ovvero, in caso di residenza all'estero, davanti all'agente diplomatico o consolare del luogo di residenza.

Art. 13.

L'acquisto o il riacquisto della cittadinanza ha effetto, salvo quanto stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 9 della presente legge, dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalità richieste.

Art. 14.

L'apolide che risiede nel territorio della Repubblica è soggetto alla legge italiana per quanto si riferisce all'esercizio dei diritti civili ed agli obblighi del servizio militare.

Lo straniero riconosciuto rifugiato secondo le condizioni stabilite dalla legge o dalle convenzioni internazionali è equiparato all'apolide ai fini dell'applicazione della presente legge, con esclusione degli obblighi inerenti al servizio militare.

Art. 15.

Coloro i quali hanno perduto la cittadinanza italiana libica dopo la rinuncia dell'Italia di cui all'articolo 23 del trattato di pace tra le potenze alleate ed associate e l'Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, sono riconosciuti cittadini italiani sempre che fossero residenti in Italia alla data della costituzione dello Stato indipendente di Libia e non abbiano acquistato altra cittadinanza.

Art. 16.

Coloro che sono in possesso della cittadinanza determinata dall'articolo 2 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1854, e successive modificazioni e integrazioni, sull'acquisto della cittadinanza italiana degli abitanti del Dodecaneso in base alle disposizioni del trattato di Losanna, sono riconosciuti cittadini italiani semprechè non abbiano acquistato altra cittadinanza e siano residenti in Italia alla data dell'entrata in vigore della presente legge, ovvero, se residenti all'estero, dichiarino entro un anno da tale data, dinanzi ad un agente diplomatico o consolare, di eleggere la cittadinanza italiana.

Art. 17.

Restano salve le disposizioni della legge 9 gennaio 1956, n. 27, sulla trascrizione nei registri dello stato civile dei provvedimenti di riconoscimento delle opzioni per la cittadinanza italiana, effettuate ai sensi dell'articolo 19 del trattato di pace tra le potenze alleate ed associate e l'Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947.

Art. 18.

Restano salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali.

Art. 19.

Coloro i quali alla data dell'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto il diciottesimo anno di età ma non ancora il diciannovesimo possono rendere le dichiarazioni di cui agli articoli 3, 4, 7, 10 e 11 entro un anno dalla data predetta.

Coloro che, trovandosi nella condizione di cui all'articolo 7, secondo comma, hanno superato il diciannovesimo anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge, devono, al fine di conservare la cittadinanza italiana, rendere l'apposita dichiarazione entro un anno dalla data predetta.

Art. 20.

Le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge sono emanate, entro un anno dalla sua entrata in vigore, con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri e dell'interno di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

Art. 21.

Sono abrogate la legge 13 giugno 1912, n. 555, il regio decreto 2 agosto 1912, n. 949, la legge 31 gennaio 1926, n. 108, il regio decreto-legge 1° dicembre 1934, n. 1997, ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

Art. 22.

La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE N. 1376

D'INIZIATIVA DEI SENATORI TEDESCO TATÒ ED ALTRI

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 13 giugno 1912, n. 555, è sostituito dal seguente:

« È cittadino per nascita:

1) il figlio di padre o di madre cittadina;

2) chi è nato nel territorio della Repubblica italiana se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori stranieri, secondo la legge dello Stato al quale appartengono.

Il figlio di ignoti trovato in Italia si presume fino a prova in contrario che vi sia nato ».

Art. 2.

Dopo l'articolo 1 della legge 13 giugno 1912, n. 555, è aggiunto il seguente:

« Art. 1-*bis*. — Il figlio di un genitore italiano e di un genitore straniero, ove in possesso di cittadinanza straniera, è in ogni caso cittadino italiano durante la minore età. Egli mantiene la cittadinanza italiana se al compimento della maggiore età risiede in Italia salvo che rinunci entro un anno dalla data suddetta. Se residente all'estero egli perde la cittadinanza italiana se entro un anno dal compimento della maggiore età non dichiari di volerla conservare.

Se entrambi i genitori perdono la cittadinanza italiana, ovvero la perde colui che ne era in possesso, il figlio minore che risiede all'estero ed è in possesso di una cittadinanza straniera perde la cittadinanza italiana se entro un anno dal compimento della maggiore età non dichiari di volerla conservare.

Art. 3.

L'articolo 2 della legge 13 giugno 1912, n. 555, è sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'acquisto della cittadinanza, il riconoscimento come figlio naturale, la dichiarazione giudiziale di filiazione o l'adozione producono gli stessi effetti della filiazione legittima, a far tempo dalla data dell'atto di riconoscimento, dal passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa o dal decreto che pronuncia l'adozione. Gli stessi effetti, ai fini della cittadinanza, si determineranno, altresì, nei confronti dei figli la paternità o la maternità dei quali non può essere dichiarata, purchè sia stato loro giudizialmente riconosciuto il mantenimento, a far tempo dal passaggio in giudicato della relativa pronunzia. Se l'atto idoneo a determinare l'acquisto della cittadinanza italiana a norma del comma precedente riguarda un maggiorenne, questi può optare per la cittadinanza italiana, rinunziando alla cittadinanza straniera cui abbia eventualmente diritto, entro un anno dalla data dell'atto stesso.

Chi abbia conseguito la cittadinanza a sensi dell'articolo 1, n. 2), non la perde per il solo fatto del riconoscimento o della dichiarazione giudiziale della filiazione naturale o dell'adozione da parte di uno straniero ove il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale da parte di uno straniero si siano verificati dopo il compimento della maggiore età. Ove tali fatti si siano verificati durante la minore età il soggetto mantiene la cittadinanza italiana, se entro un anno dal compimento della maggiore età dichiara di volerla conservare rinunziando alla cittadinanza cui abbia eventualmente diritto ».

Art. 4.

Il n. 2) del primo comma dell'articolo 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, è sostituito dal seguente:

« 2) se compiuto il 18° anno risieda nella Repubblica e dichiari entro il 19° anno di eleggere la cittadinanza italiana ».

L'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni del presente articolo si applicano anche allo straniero del quale uno dei genitori o degli avi siano stati cittadini per nascita ».

Art. 5.

Il n. 3) dell'articolo 4 della legge 13 giugno 1912, n. 555, è sostituito dal seguente:

« 3) allo straniero che risieda da due anni ed abbia reso notevoli servizi all'Italia ».

Art. 6.

L'articolo 10 della legge 13 giugno 1912, n. 555, è sostituito dal seguente:

« Nel caso di matrimonio tra due cittadini di Stati diversi, uno dei quali italiano:

a) il coniuge italiano conserva la cittadinanza italiana, salvo rinunzia, anche se per effetto del matrimonio acquista una cittadinanza straniera.

Ove abbia rinunziato alla cittadinanza italiana, in occasione del matrimonio, nel caso di scioglimento di questo, la riacquista se risiede in Italia o vi rientra e se dichiara in entrambi i casi di voler riacquistare la cittadinanza;

b) il coniuge straniero acquista — salvo rinunzia — la cittadinanza italiana se all'atto del matrimonio risiede da almeno sei mesi in Italia o se dichiara nell'atto di matrimonio di abitare stabilmente in Italia da almeno sei mesi.

Se il coniuge straniero risiede all'estero, egli acquista la cittadinanza italiana se, entro un anno dalla celebrazione del matrimoni, opta per la cittadinanza italiana rinunziando alla cittadinanza straniera.

Se non ritiene di optare per la cittadinanza italiana entro il termine predetto, può farlo successivamente solo nel caso in cui, trasferita la residenza familiare in Italia, dopo un anno dal trasferimento dichiari di voler optare per la cittadinanza italiana.

In caso di scioglimento del matrimonio, il coniuge che ha acquistato la cittadinanza italiana in virtù del matrimonio o dell'opzione, e non vi rinunzi, la conserva, salvo che, ritenendo o trasferendo all'estero la sua residenza, riacquisti la cittadinanza d'origine ».

Art. 7.

L'articolo 11 della legge 13 giugno 1912, n. 555, è sostituito dal seguente:

« Se il cittadino coniugato perde la cittadinanza italiana, il coniuge la conserva, salvo rinunzia, anche se per effetto dell'acquisto di altra cittadinanza da parte del coniuge acquisti una cittadinanza straniera.

Se il cittadino straniero coniugato acquista la cittadinanza italiana, il coniuge può optare per la cittadinanza italiana, rinunziando alla cittadinanza straniera cui abbia eventualmente diritto, a condizione che si stabilisca o mantenga la sua residenza in Italia.

Lo stesso vale per il coniuge dell'apolide il quale acquisti la cittadinanza italiana ».

Art. 8.

L'articolo 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, è sostituito dal seguente:

« I figli minori di chi acquista la cittalinanza italiana i quali avrebbero acquistato la cittadinanza italiana per nascita ove fossero nati dopo l'acquisto della cittadinanza stessa da parte del genitore, sono cittadini italiani ad ogni effetto durante la minore età. Essi mantengono la cittadinanza italiana se entro un anno dal compimento della maggiore età rinunzino alla cittadinanza straniera cui abbiano eventualmente diritto ».

Art. 9.

L'articolo 18 delle disposizioni preliminari al codice civile, è sostituito dal seguente:

« I rapporti personali tra coniugi di diversa cittadinanza sono regolati dalla legge dello Stato nel quale essi hanno la loro residenza abituale comune o, in mancanza, dalla legge sostanziale italiana ».

Art. 10.

L'articolo 19 delle disposizioni preliminari al codice civile è sostituito dal seguente:

« I rapporti patrimoniali tra coniugi di diversa cittadinanza sono regolati dalla legge nazionale da essi prescelta all'atto della celebrazione del matrimonio o con separata convenzione. In mancanza di specifici accordi, essi sono regolati dalla legge dello Stato nel quale essi hanno la loro residenza abituale comune o, in mancanza, dalla legge sostanziale italiana.

Art. 11.

L'articolo 20 delle disposizioni preliminari al codice civile è sostituito dal seguente:

« I rapporti tra genitori e figli, siano essi legittimi, naturali o adottivi, sono regolati dalla legge dello Stato nel quale questi ultimi hanno la residenza abituale ».

Art. 12.

Coloro che prima dell'entrata in vigore della presente legge, per effetto delle norme della legge 13 giugno 1912, n. 555, qui modificate o abrogate, non abbiano potuto acquistare la cittadinanza italiana, la ottengono con dichiarazione resa all'autorità competente.